

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 734 DEL 28/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA - DOTT.SSA VALERIA GATTUSO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 762/26

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere, in attuazione dei protocolli d'intesa Regioni-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica;
- il D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”* disciplina la formazione dei medici specializzandi;
- il Decreto MIUR di concerto con il Ministero della Salute, del 13 giugno 2017, n. 402, reca *“gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”*, ed in particolare, il citato decreto prevede che qualora l'attività formativa professionalizzante del medico specializzando non sia inclusa nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico stesso devono essere approvate apposite motivate convenzioni;
- le circolari della Regione Veneto, prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n 111059 del 22/03/2018, e la DGR n.186 del 24/03/2026 - lettera O) – Allegato A - prevedono, richiamando il Decreto Interministeriale n. 402/2017, specifici adempimenti in merito all'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR. In particolare la circolare prot. n. 35512 del 30/01/2018 stabilisce che *“se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro ateneo il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria”*;
- con nota prot. n. 66650 in data 31/03/2026, acquisita al protocollo generale n. 30897 del 31/03/2026, l'Università degli Studi di Padova ha inviato a questa Azienda la richiesta di attivazione di una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio - fuori rete - ai fini della formazione specialistica di un medico specializzando in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l'U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. di Santorso;

Considerato che:

- la convenzione proposta dall'Università degli Studi di Padova riguarda il percorso formativo del medico specializzando dott.ssa Valeria Gattuso iscritta alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa presso la stessa Università degli Studi di Padova da svolgersi dal 01/05/2026 al 30/06/2026;
- questa Azienda ha da tempo intrapreso una proficua collaborazione con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Padova per l'attività di formazione dei medici specializzandi presso le unità operative aziendali che sono inserite nella rete formativa delle Scuole di specializzazione di area medica dell'Ateneo in parola;
- l'U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. di Santorso non è accreditata quale struttura della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa

dell'Università degli Studi di Padova, a cui è iscritta la dr.ssa Valeria Gattuso, si rende, pertanto, necessario stipulare un rapporto convenzionale di tipo individuale, nel rispetto delle indicazioni regionali richiamate.

Ritenuto che:

- per la stipula della presente convenzione, non è necessaria, l'autorizzazione regionale di cui alla lettera O) – Allegato A) della DGRV n. 186 del 24/03/2026;
- l'attività di stage della dr.ssa Valeria Gattuso presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi, così pure la struttura ospitante non risulta satura. (v. dichiarazione ricevuta con mail del 10/04/2026 dal Direttore dr.ssa Rossetto Francesca);
- lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta, è stato esaminato congiuntamente con l'Università degli Studi di Padova.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. Santorso e il Direttore dell'U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. Santorso hanno espresso parere favorevole all'accoglienza della dott.ssa Valeria Gattuso, come da documentazione agli atti della presente proposta.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione, con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di attività di tirocinio ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr.ssa Valeria Gattuso) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo della Convenzione con decorrenza dal 01/05/2026 fino al 30/06/2026, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Padova, per lo svolgimento di attività di tirocinio, presso l'U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. Santorso, ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando – dott.ssa Valeria Gattuso – iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, secondo lo schema allegato al

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico provvederà, invece, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa alle condizioni previste per gli utenti esterni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI
AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;
Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;
Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;
Visto il Decreto Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";
Vista la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitative del 24 marzo 2026;
Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 26 marzo 2026);

**TUTTO CIO' PREMESSO
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa Roberta Rasa (come da Decreto Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "Delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti")

E

L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, con sede legale in via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F./P.IVA 00913430245, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Carretta

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

E' interesse della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli studi di Padova ottenere che la dott.ssa Valeria Gattuso possa completare la formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa. A tal fine, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura il medico in formazione specialistica in Medicina fisica e riabilitativa, Dott.ssa Valeria Gattuso, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 31/03/1994, residente in via Giovanni Canestrini n. 77, 35127 Padova, tel. 340/6299695, codice fiscale GTTVLR94C71F112I (d'ora in poi denominata "tirocinante"), con l'obiettivo di soddisfare le sue esigenze formative.

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal **01/05/2026 al 30/06/2026**. La tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritta.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione della tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: UOC Recupero e Riabilitazione funzionale – P.O. Santorso – Azienda ULSS 7 Pedemontana. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura.

Art. 5 – Obiettivi e doveri dello specializzando

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la tirocinante svolgerà le seguenti attività:

- frequenza in qualità di osservatore presso gli ambulatori medici specialistici per le patologie del linfedema e della scoliosi in affiancamento ad un medico specialista/tutor; frequenza in qualità di osservatore presso il reparto di degenza e le palestre della UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale e quindi le attività previste dal Progetto Formativo
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali
- osservare il Codice Etico e di Comportamento
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza in merito alla gestione sanitaria dei dati acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a notizie riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio
- mantenere un rapporto deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto con i pazienti

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione.

La frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 Oneri

Il presente Accordo e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

Nessun onere è previsto per il soggetto ospitante, tranne quelli indicati all'art. 10 del presente Accordo.

Art. 8 – Tutore e accertamento frequenza

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della Dott.ssa Francesca Rossetto – Direttore UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale PO Santorso - indicata come tutore dal soggetto ospitante. L'accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Dott. Francesco Piccione, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione del presente Accordo, per gli effetti di cui alla D.G. R. V.

n. 1471 del 12.12.2024 ad oggetto "Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere e dello IOV - Nuovo modello organizzativo" dichiara di garantire la copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nelle strutture aziendali, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave

Il soggetto ospitante pertanto provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e per l'attività assistenziale svolta dal medico specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, assicurando presso l'INAIL il medico specialista in formazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università gli eventuali infortuni del medico in formazione specialistica, al fine di poter effettuare le attività di propria competenza. La specializzanda invece provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/2017 (cd. Gelli – Bianco) (copia della polizza va consegnata – certificato assicurativo – al soggetto ospitante).

Art. 11 - Obblighi in materia di sicurezza e Salute dei Lavoratori

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata
- il soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- l'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche.

Il soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora lo specializzando, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;
2. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda;
3. Il soggetto ospitante provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
4. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

Art. 12 – Riservatezza e Trattamento dei dati Personali

1. Principi Generali e Riferimenti Normativi: L'Azienda, l'Università e il medico in formazione specialistica (di seguito "specializzando" o "tirocinante") si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, nel rigoroso rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.
2. Trattamento dei dati dello Specializzando: La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento, da parte dell'Azienda (Soggetto Ospitante), dei dati personali dello specializzando, trasmessi dall'Università (Soggetto Promotore) nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR. Tali dati sono trattati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e, in particolare, per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere agli obblighi contrattuali e per gestire le attività amministrative. Il conferimento dei dati dello specializzando è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Allo specializzando sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal GDPR.
3. Titolarità e Ruoli nel Trattamento: Titolari autonomi del trattamento dei dati sono le Parti, ciascuna per i propri ambiti di competenza. Durante il tirocinio, la titolarità del trattamento dei dati personali dei pazienti e dei dati trattati all'interno delle strutture sanitarie è in capo all'Azienda medesima. Ai fini dello svolgimento delle attività pratiche, lo specializzando opererà in qualità di persona autorizzata al trattamento e "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 29 del GDPR.
4. Obblighi di Riservatezza dello Specializzando e delle Parti: Lo specializzando dovrà provvedere al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità formative disciplinate dalla presente convenzione, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni a tal fine impartitegli dall'Azienda, e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità. I dati saranno utilizzati dalle strutture aziendali o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, istituzionali o statistiche. Le Parti e lo specializzando si impegnano a non divulgare o diffondere all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato (con particolare riferimento ai dati particolari relativi alla salute) acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa.

Art. 13 - Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. In caso contrario, il foro competente sarà quello di Vicenza.

Art. 14 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante garantisce agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa alle medesime condizioni previste per gli utenti esterni, secondo quanto stabilito al riguardo dalla DGR Veneto n. 186 del 24.03.2026 – Allegato A - lettera O – e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 15 – Obblighi di condotta

Le parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento dell'Azienda ospitante.

Art. 16– Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17– Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I, del D.P.R. 16.10.1972 n. 642 e s.m.i, a carico dell'Università e verrà assolta in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. 642/1972, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2.

Art. 18 - Clausole finali

Per tutto quanto non previsto nella presente, si rinvia alle leggi vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Per il Soggetto Promotore
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
La Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti
Dott.ssa Roberta Rasa

Per l'Ente Ospitante
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Carretta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c. c. le parti specificatamente sottoscrivono le clausole di cui agli articoli 11 e 13 della presente convenzione

Per il Soggetto Promotore
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
La Dirigente dell'Area Didattica
Dott.ssa Roberta Rasa

Per l'Ente Ospitante
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Carretta